

IN BREVE.

INCENTIVI E OPPORTUNITÀ PER COOPERATIVE E AZIENDE CHE IMPIEGANO DETENUTI.

1. Il credito d'imposta spetta anche per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto, per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della L. 354/75, a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di semilibertà o ammesso al lavoro all'esterno.

2. Nel caso di detenuti ed internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della Legge 26 Luglio 1975. N.354, il credito di imposta spetta per un periodo di ventiquattro mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto, a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato mentre il soggetto era ristretto.

3. Le agevolazioni spettano anche qualora la persona in esecuzione penale sia ammessa ai benefici delle misure alternative, ad esempio, semilibertà e affidamento in prova al servizio sociale.

4. L'Inps, con la circolare n. 27/2019, ha fornito le indicazioni per la gestione degli incentivi in favore delle cooperative sociali che impiegano detenuti o persone internate nei penitenziari ammesse al lavoro esterno. Gli incentivi possono essere beneficiati anche da aziende pubbliche o private che organizzano attività produttive all'interno degli istituti penitenziari. Lo sgravio è del 95% delle aliquote contributive complessivamente dovute.

5. Da parte degli Uffici dell'Esecuzione Penale Esterna periodicamente sono previste borse di lavoro che accompagnano economicamente i detenuti in attività di tirocinio lavorativo di durata variabile presso cooperative sociali od imprese, senza oneri a carico dell'azienda.